

**CASS. PEN., SS.UU., 15 GENNAIO 2026 (29 MAGGIO 2026), N. 19652**

QUESTIONE CONTROVERSA

*«Se sussista conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto una richiesta di rinnovazione di misura cautelare a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che l'abbia adottata in via provvisoria ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., rinnovi la misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto».*

RIFERIMENTI NORMATIVI

Cod. proc. pen., artt. 27, 28, 29, 30, 32.

SOLUZIONE ADOTTATA

*«Non sussiste conflitto negativo di competenza nel caso in cui il giudice per le indagini preliminari, dopo aver ricevuto richiesta per l'applicazione di misure cautelari a seguito della declaratoria di incompetenza per territorio di altro giudice che abbia adottato in via provvisoria un provvedimento coercitivo, pur ritenendosi incompetente ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen., invece di limitarsi a ricusare la cognizione del procedimento ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., disponga comunque una misura cautelare e contemporaneamente sollevi il conflitto. La misura cautelare emessa tempestivamente nel rispetto del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen. dal secondo giudice resta valida ed efficace».*

---

\* Consigliere della Corte di cassazione